



**REGIONE AUTÒNOMA DE SARDIGNA  
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA**

ASSESSORADU DE S'INDUSTRIA  
ASSESSORATO DELL'INDUSTRIA

Direzione Generale  
Servizio Attività Estrattive e Recupero Ambientale

DETERMINAZIONE PROT. N. 14720 REP. N. 177 DEL 03.05.2016

**Oggetto: Trasferimento della concessione mineraria denominata 'OLMEDO' in territorio dei Comuni di Olmedo, Uri, Sassari, e Alghero Provincia di Sassari. ai sensi del R.D. n. 1443/27 e ss.mm.ii.**

**Il Direttore del Servizio**

**Omissis.....**

- VISTA la determinazione del direttore del Servizio Attività Estrattive dell'Assessorato dell'Industria n. 756 del 12.11.2008 con la quale è stata rilasciata per anni 15 (Quindici) alla società S&B Industrial Minerals SA C.F.02245710906, con sede legale in Kifisia di Attica, Andr.Metaxa, 15 Grecia e domicilio presso la miniera 'Olmedo' loc. Graxioleddu nel comune di Olmedo (SS), la concessione mineraria denominata 'OLMEDO' in agro dei Comuni di Olmedo, Putifigari, Uri, Sassari, Alghero Provincia di Sassari con scadenza il 18.11.2023;
- VISTA la determinazione del direttore del Servizio Attività Estrattive n. 6229 del 29.04.2009 di ridelimitazione della concessione mineraria OLMEDO, con riduzione dell'area da ettari 3.511 a ettari 1589 in territorio dei comuni di Olmedo, Uri, Sassari, Alghero Provincia di Sassari;
- VISTA dichiarazione di rinuncia alla concessione OLMEDO presentata dalla S&B Industrial Minerals S.A. in data 13.04.2015;
- VISTO il verbale del 16.03.2016 di riconsegna della miniera OLMEDO e delle relative pertinenze dalla S&B Industrial Minerals S.A. alla Regione Autonoma della Sardegna;
- VISTA la determinazione del direttore del Servizio Attività Estrattive e recupero ambientale n.163 del 21.04.2016 di accettazione della rinuncia presentata ai sensi dell'art.38 del R.D. 1443/27 dalla S&B Industrial Minerals S.A.;
- VISTA l'istanza del 08.12.2015 protocollo RAS n. 41128 del 10.12.2015, di trasferimento della concessione mineraria denominata "OLMEDO" nel comune di Olmedo, Uri, Sassari, e Alghero Provincia di Sassari, presentata ai sensi dell'art. 27 del R.D. 1443/27, dalle società European Bauxites S.A, P.I. EL094017762 con sede in Oitylou Street,11 11523 ATENE (GRECIA) e Shipping Mediterranean Sealong S.p.a. P.I. 02504230901 con sede in Viale Umberto,106/G 07100 SASSARI;
- CONSIDERATO che con la presentazione dell'istanza di trasferimento della concessione, le Società dichiarano di accettare il progetto di coltivazione esistente, già approvato e oggetto della concessione rilasciata con det. n. 756 del 12.11.2008, fino all'approvazione di una nuova proposta progettuale da presentare a cura delle medesime Società;
- VISTA la delega per tutti i rapporti giuridici con l'amministrazione Regionale del 30.10.2015, rilasciata dal rappresentante legale della European Bauxites S.A. Mr. Lyberis Polychronopoulos, al Sig. Giovanni Acciaro



**REGIONE AUTÒNOMA DE SARDIGNA**  
**REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA**

ASSESSORADU DE S'INDUSTRIA  
ASSESSORATO DELL'INDUSTRIA

Direzione Generale

Servizio attività estrattive e recupero ambientale

DETERMINAZIONE N.

DEL

amministratore della Shipping Mediterranean Sealong S.p.a. in ottemperanza a quanto disposto dall'art. 61 del R.D. n.1443/27;

- VISTA la pubblicazione dell'istanza di trasferimento della concessione sul BURAS n. 10 del 03.03.2016, Annunzi Legali, parte III inserzione n.19095/2016 senza che siano pervenute opposizioni;
- VISTA la pubblicazione dell'istanza di trasferimento della concessione sul sito istituzionale della RAS del 16.02.2016 Identificativo web 51664, senza che siano pervenute opposizioni;
- VISTO il referto di pubblicazione n.2016/79 del Comune di Olmedo (SS), con il quale si certifica che l'istanza di trasferimento della concessione è stata pubblicata nell'albo pretorio dal 18.02.2016 al 04.03.2016 senza reclami o opposizioni ;
- VISTO il referto di pubblicazione del 04.03.2016 del Comune di Sassari, con il quale si certifica che l'istanza di trasferimento della concessione è stata pubblicata nell'albo pretorio dal 18.02.2016 al 03.03.2016 senza reclami o opposizioni ;
- VISTO il referto di pubblicazione n. 475/2016 del Comune di Alghero (SS), con il quale si certifica che l'istanza di trasferimento della concessione è stata pubblicata nell'albo pretorio dal 22.02.2016 al 07.03.2016 senza reclami o opposizioni;
- VISTO il referto di pubblicazione n. 122/2016 del Comune di Uri (SS), con il quale si certifica che l'istanza di trasferimento della concessione è stata pubblicata nell'albo pretorio dal 19.02.2016 al 05.03.2016 senza reclami o opposizioni;
- VISTA la delibera del 09.10.2008, n°53/16 della Giunta Regionale relativa al giudizio positivo sulla compatibilità ambientale del progetto per la coltivazione della miniera OLMEDO, e la nota del 28.04.2016 prot. 8338 con la quale lo S.V.A dell'Assessorato della Difesa dell'Ambiente, in merito al trasferimento della concessione comunica che non ricorrono le condizioni per l'attivazione di una nuova procedura VIA;
- VISTO il parere del 08.10.2008 pos. 1754/90, rilasciato dall'Assessorato Enti locali, finanza e urbanistica Servizio governo del territorio e tutela paesaggistica per la provincia di Sassari, con il quale si attesta con nell'area occupata dalla miniera non gravano vincoli paesaggistici;
- VISTA la dichiarazione di non esistenza vincoli, espressa dall'Ispettorato Ripartimentale del Corpo Forestale e di V.A. di Sassari con nota del 12.05.2008 prot. 38149;
- VISTA l'autorizzazione della Soprintendenza per i Beni Archeologici di Sassari del 12.11.2008 prot. 10728;
- CONSIDERATO che le società European Bauxites S.A e Shipping Mediterranean Sealong S.p.a sono in possesso della capacità tecnica comprovata dalla documentazione presentata al riguardo, ed economica così come previsto dall'art.15 del R.D. 1443/1927, attestata con autocertificazione del 30.10.2015 prot. RAS n.35901 del 06.11.2015, resa ai sensi del DPR 28.12.2000 n.445;
- VISTO l'esito dell'istruttoria tecnico amministrativa, predisposta dagli uffici del Servizio attività estrattive e recupero ambientale nella quale si esprime parere favorevole al trasferimento della concessione;



**REGIONE AUTÒNOMA DE SARDIGNA  
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA**

ASSESSORADU DE S'INDUSTRIA  
ASSESSORATO DELL'INDUSTRIA

Direzione Generale  
Servizio attività estrattive e recupero ambientale

DETERMINAZIONE N. DEL

VISTA la relazione sulla valutazione delle riserve/stato di consistenza del giacimento di bauxite, aggiornato al 31.03.2015 della miniera OLMEDO;

RITENUTO di poter provvedere in merito a quanto motivato;

**DETERMINA**

- Art. 1 è accordato alle società European Bauxites S.A, P.I. EL094017762 con sede in Oitylou Street,11 11523 ATENE (GRECIA) . e Shipping Mediterranean Sealong S.p.a. P.I. 02504230901 con sede in Viale Umberto,106/G 07100 SASSARI il trasferimento della concessione mineraria per minerali di bauxite denominata “**OLMEDO**” in agro del Comune di Olmedo Uri, Sassari, e Alghero (SS) a far data dalla presente determinazione e fino alla scadenza **18.11.2023** prevista nell’originario provvedimento n. 756 del 12.11.2008;
- Art. 2 il progetto di coltivazione e recupero ambientale autorizzato ai fini del trasferimento della concessione mineraria, è quello autorizzato relativo al rilascio della concessione di cui alla Det. n. 756 del 12.11.2008, vidimato e timbrato dal Servizio Attività Estrattive e Recupero Ambientale dell’Assessorato dell’Industria, fino all’approvazione della nuova proposta progettuale che le medesime Società provvederanno a presentare;
- Art. 3 L’area della concessione di ettari 1589 in territorio dei Comuni di Olmedo, Uri , Sassari, Alghero (SS), è delimitata da una linea spezzata chiusa con n°10 vertici, così come riportato nel verbale di delimitazione del 20.02.2009 e nella planimetria allegata che costituisce parte integrante delle presente determinazione;
- Art. 4 l’inizio dei lavori di coltivazione è subordinato alla presentazione della polizza di fidejussione prevista ai sensi della Art. 97 delle Norme Tecniche di Attuazione del D.P.REG. 7 settembre 2006 N. 82 “Approvazione del Piano Paesaggistico Regionale Del. Giunta Regionale 5 settembre 2006, N. 36/7” ai sensi della L.R. 25/11/2004 N.8;

**Omissis.....**

Art. 12 per quanto non riportato nel presente dispositivo si deve far riferimento alle norme vigenti in materia;

La transazione di cui alla presente determinazione non è soggetta agli obblighi derivanti dell’art. 3 della L. 136/2010 (Tracciabilità dei flussi finanziari ) e dall’art. 11 della L. 3/2003 (Codice Unico di Progetto).

La presente determinazione è comunicata al Direttore Generale e all’Assessore dell’Industria, pubblicata per estratto nel BURAS ed inoltre notificata a tutti gli interessati.

E’ altresì ammessa la tutela amministrativa e giurisdizionale nei modi e nei tempi previsti dalle vigenti leggi;

*Mariani*